

Previdenza complementare.

Archivio cose da ricordare (dizionario [PREVINFORMA](#)) sulla previdenza complementare, integrato dai necessari riferimenti alla previdenza pubblica. (4 novembre 2015)

Ma, soprattutto, chiedere sempre informazioni puntuali al proprio Fondo e leggere con attenzione le comunicazioni e la Nota informativa del Fondo.

1. Quando posso riscattare la posizione nel Fondo pensione negoziale (prima di aver raggiunto l'età della pensione)?

Il lavoratore può riscattare la posizione contributiva quando interrompe il rapporto di lavoro (oppure quando cambia categoria giuridica per nomina a dirigente) o nel caso in cui l'azienda cambi contratto.

2. Dopo che ho aderito al Fondo di previdenza complementare e ho scelto una linea d'investimento cosa devo fare?

È importante che l'aderente verifichi periodicamente che le caratteristiche della linea d'investimento a cui è iscritto corrispondano alle proprie esigenze previdenziali. In tale verifica egli deve tenere conto dell'età, del reddito, del bilancio familiare, degli obiettivi previdenziali, della personale propensione al rischio e di eventuali altre forme di risparmio personale. Il comparto può essere modificato solo dopo 12 mesi dall'ultima variazione.

3. Cosa si intende per riscatto?

Il riscatto è il ritiro del capitale maturato dal lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo e non ha raggiunto quelli necessari per poter avere una rendita. Un lavoratore in cassa integrazione può richiedere il riscatto? No, perché non ha interrotto il rapporto di lavoro.

Un lavoratore in mobilità può richiedere il riscatto? Sì, perché il suo rapporto di lavoro è stato interrotto.

4. Quando posso chiedere un'anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione (o per interventi di ristrutturazione) per me o per i figli?

Decorso otto anni di iscrizione posso chiedere un anticipo non superiore al 75% della posizione individuale maturata nel Fondo.

5. Perché la previdenza complementare è un'opportunità?

Perché lo Stato le riconosce delle agevolazioni fiscali di cui altre forme di risparmio non beneficiano e l'agevolazione vale anche quando si effettuano versamenti a favore di familiari fiscalmente a carico.

6. A chi si deve rivolgere il lavoratore se l'azienda non versa i contributi?

L'aderente che rileva anomalie nei versamenti deve effettuare la verifica con l'ufficio

personale dell'azienda. In questa verifica può farsi assistere da un rappresentante sindacale.

7. *Che tipo di prestazioni posso ottenere al momento del pensionamento?*

Al momento del pensionamento sono previste due tipi di prestazioni: la rendita e la prestazione in capitale (fino al 50% del capitale accumulato). Eccezionalmente, per l'intero importo, se la rendita derivante dalla conversione del 70% della posizione accumulata risulti di ammontare inferiore al 50% dell'assegno sociale o se, al momento del pensionamento nel regime obbligatorio, l'iscritto non abbia ancora maturato i requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.

8. *Una volta che ho aderito come mi informa il Fondo?*

Lo strumento più completo è la Comunicazione periodica inviata agli iscritti entro il 31 marzo di ogni anno contenente le informazioni sulla contribuzione, sull'andamento dell'investimento prescelto e, in generale, sulla posizione individuale dell'aderente.

9. *È possibile iscrivere al Fondo negoziale un familiare?*

Diversi Fondi già offrono questo servizio. È un'opportunità rivolta ai familiari fiscalmente (art.12 Tuir) a carico di lavoratori iscritti a un Fondo. Tra i vantaggi non solo la possibilità di godere della deducibilità fiscale: iscrivere un figlio per tempo significa non solo che questo potrà chiedere eventuali anticipi senza lunghe attese, ma che nel momento in cui inizierà a lavorare potrà trasferire le somme sul proprio conto partendo da un livello più elevato.

10. *Che tipo di tassazione mi sarà applicata nel momento in cui dovessi riscattare i risparmi dal Fondo a causa della chiusura o il fallimento (o la messa in mobilità) dell'azienda?*

La tassazione sarà quella più agevolata, quella separata (non quella ordinaria), ovvero viene definitivamente tassato quanto riscattato e tali somme non faranno cumulo con eventuali altri redditi dell'anno. Volendo, posso anche non ritirare dal Fondo, in attesa di un nuovo lavoro e di poter continuare ad accantonare per la pensione.

11. *Quando, avendo riscattato per pensionamento dal Fondo negoziale, posso ritirare l'intero capitale senza essere tenuto ad attivare una rendita?*

Quando il 70% del capitale finale accantonato, convertito in rendita (ovvero calcolando l'età anagrafica al momento del pensionamento – per esempio 65 anni – con gli anni che rappresentano “la speranza di vita” restante dal punto di vista assicurativo), produce una pensione inferiore al 50% dell'assegno sociale fissato ogni anno per legge.

12. *Avendo aderito ad un Fondo negoziale, quali sono i vantaggi fiscali al momento della quiescenza?*

L'aderente è chiamato a versare al Fisco il 15% (dal 2007) della rendita o del capitale; un versamento inferiore rispetto a quello da reddito da lavoro (dal 23 al 43%) o del Tfr (23%). In caso di adesione superiore ai 15 anni, il 15% di tassazione scende dello 0,3% ogni anno, fino ad un massimo del 9%, ovvero scende di ben 6 punti. *Vedi più precisamente in calce, con gli aggiornamenti.*

13. *Nel caso in cui un'azienda sia oggetto di trasferimento di ramo d'azienda l'aderente può ritenere di aver perso i “requisiti di partecipazione” e richiedere il riscatto?*

No, secondo gli orientamenti della Covip (ex art.14, comma 5, l.252/2005) in questo caso vi è assoluta continuità nella partecipazione degli iscritti ai fondi pensione di originaria appartenenza. Un orientamento – secondo la Covip – che risulta coerente con lo spirito della previdenza complementare, la quale considera il riscatto (prima del diritto pensionistico) come rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari.

In caso di cambio di contratto di lavoro (e quindi passaggio ad altro Fondo) resta valida la possibilità di effettuare il trasferimento della posizione dell'aderente o di riscattare quanto versato.

14. Come interviene la “speranza di vita” sul calcolo dei requisiti pensionistici?

Ogni tre anni, l'Istat certifica la speranza di vita degli italiani. Se questa cresce, automaticamente crescono i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, per un periodo di uguale durata.

15. Come funziona la richiesta al Fondo di anticipazione fino al 75% del capitale maturato per far fronte a spese sanitarie dovute a “gravissime situazioni”?

L'anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento. Le “gravissime situazioni”, secondo la Covip, vanno individuate nella necessità e nella straordinarietà delle terapie e degli interventi attestati dalle competenti strutture pubbliche (escludendo rimborsi spese di importo non significativo).

La somma può essere erogata anche in anticipo sui tempi della spesa, purché l'interessato esibisca preventivi idonei. La legge prevede che su tali anticipazioni venga prelevata una ritenuta fiscale max del 15%.

16. Per le imprese ci sono misure compensative allorché trasferiscono il Tfr al Fondo pensione di riferimento?

Sì, esistono tre tipi di misure compensative. 1) una percentuale (dal 3 al 4%) di deducibilità ai fini Ires dell'ammontare di Tfr annualmente destinato alla previdenza complementare; 2) esonero dal versamento del contributo al fondo di Garanzia del Tfr; 3) riduzione degli oneri impropri in percentuale crescente fino a uno 0,28% delle retribuzioni.

17. Cos'è l'Indicatore sintetico dei costi?

L'IsC misura quanto incidono attualmente tutti i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica complementare in percentuale alla tua posizione individuale. È consultabile visitando il sito della Covip che contiene gli ISC (indicatore sintetico di costo) di tutte le forme pensionistiche complementari.

18. Il mio Fondo pensione può fallire?

No, se si tiene conto che nel risparmio gestito il denaro investito va in un patrimonio separato bloccato presso una banca depositaria (quindi il denaro non sta né presso il Fondo né ce l'hanno i gestori che investono). Le risorse impegnate nel Fondo però seguono l'andamento dei titoli in cui investono (obbligazioni, azioni, ecc.). Anche per questo le somme non vengono mai concentrate su pochi titoli ma viene attuata una opportuna diversificazione degli investimenti, anche in base alla c.d. asset allocation strategica.

19. Arrivato alla pensione, secondo quali criteri l'aderente al Fondo può ritirare il risparmio?

Secondo la legge quadro del 2005 si può ritirare al massimo il 50% del capitale, mentre il resto va in rendita pensionistica (volendo si può anche scegliere di destinare tutto il montante a rendita pensionistica). Si può invece ritirare tutto il montante in forma di capitale se il 70% del montante stesso, convertito in rendita, non supererà il 50% dell'assegno sociale dell'anno.

20. Quali sono gli incentivi ad aderire a un fondo pensione?

La legge (252/2005) stabilisce che sono deducibili dal proprio imponibile fiscale i versamenti volontari fino a 5.164,57 euro l'anno (escluso il Tfr).

La tassazione prevista al momento della prestazione è anch'essa agevolata: il 15% che scende dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione, con un

limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, fino al 9%. Anche la tassazione annua sui rendimenti realizzati attraverso l'investimento finanziario (vista la finalità previdenziale) è agevolata all'11%. *Leggi meglio in calce il regime fiscale, con gli ultimi aggiornamenti.*

ATTENZIONE. Per il regime fiscale leggi gli aggiornamenti in calce.

21. Ma con il sistema contributivo le pensioni pubbliche sono più basse?

Nel sistema contributivo l'ammontare dell'assegno è commisurato ai versamenti. Più si lavora, più si guadagna, più si versa, più si accantona per la propria pensione. Viceversa nel sistema retributivo la pensione veniva sostanzialmente calcolata sulla media degli ultimi stipendi (*leggi dopo alcuni cenni*).

22. Cos'è il fondo di garanzia dell'Inps?

Il fondo è operativo dal febbraio 2008. È alimentato dalle aziende tramite un contributo pari al 10% delle somme destinate alla previdenza integrativa. L'Inps eroga ai Fondi pensione le somme non versate dai datori di lavoro colpiti da fallimento o assoggettati ad altra procedura concorsuale. Il fondo copre il contributo del datore di lavoro, quello del lavoratore e la quota di Tfr che il datore abbia trattenuto in busta paga ma non versato. La garanzia riguarda i lavoratori che, all'atto della presentazione della domanda, risultino iscritti a una delle forme pensionistiche complementari.

23. Posso riscattare la laurea se non ho ancora iniziato a lavorare?

Sì, il riscatto degli studi universitari (anche la laurea breve) può essere esercitato anche se non si è iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. La richiesta non ha scadenza, ma le somme da versare per il riscatto sono tanto più alte quanto più alta è la retribuzione al momento della presentazione della domanda.

24. Cos'è la totalizzazione?

Dal primo gennaio 2006 (legge-delega sulla riforma Maroni del 2004) è possibile cumulare, senza onere per il richiedente, tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche. La riforma Fornero ha poi eliminato il periodo minimo di 3 anni di contributi che consentiva sino al 2011 l'utilizzo di questo meccanismo.

25. Cos'è la norma "antibadanti".

È stata così soprannominata la norma che impedisce matrimoni di comodo tra un pensionato anziano ed una persona più giovane che diano luogo ad una pensione di reversibilità pagata per intero. Da gennaio 2012 alla morte di un pensionato che avesse contratto matrimonio dopo i 70 anni e la cui differenza di età con il coniuge fosse superiore ai 20 anni, l'abbattimento della prestazione è del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al decimo (durata del matrimonio 1 anno, aliquota di pensione al superstite 6%; durata 10 anni, aliquota 60%).

26. In caso di morte di un aderente il Fondo pensione come regola il rapporto con gli eredi?

Occorre distinguere tra decesso quando si è ancora al lavoro o quando si è già pensionati. Nel primo caso gli eredi possono riscattare, sempre che l'aderente non abbia già nominato un beneficiario. Nel secondo caso (ovvero pensionato già percettore di una rendita) la legge menziona solo i "beneficiari" (non gli eredi) che possono riscattare la rendita residua o trasformarla a loro volta in rendita.

27. Come sono trattati fiscalmente i contributi al Fondo?

Il contributo a carico del lavoratore e a carico dell'azienda sono interamente deducibili dall'imponibile fiscale. Si tratta di un beneficio già applicato mensilmente in busta paga. La tassazione del Tfr invece è rinviata al momento dell'erogazione della prestazione, in modo da non intaccare il capitale in fase di accumulo.

28. A quale tassazione è assoggettata la contribuzione versata dall'azienda?

È assoggettata al contributo di solidarietà all'Inps (10%) ed è un costo fiscalmente deducibile. *Leggi approfondimento con aggiornamenti in calce.*

29. Se un lavoratore ha già una posizione assicurativa individuale, i vantaggi fiscali relativi ai versamenti al Fondo e all'assicurazione sono cumulabili?

Se si tratta delle cosiddette "vecchie polizze assicurative vita", nelle quali si detraeva il 19% del premio versato, le due forme possono coesistere: nel Fondo si deduce, nelle vecchie polizze si detrae. Se si tratta di un Fondo pensione individuale, allora la somma di quanto versato non deve superare il limite di € 5.164,57.

30. Quanto dovrei versare al Fondo per avere, per esempio, una rendita di mille euro al mese?

Semplificando, per dare un'idea, un trentenne dovrebbe versare 211 euro a una linea bilanciata (7% di uno stipendio di € 36mila annui). Un quarantenne 424 euro, ovvero il 14%. Un cinquantenne ben 619 euro (il 21% della retribuzione).

31. Quali sono i riferimenti da tenere presenti per ottenere una più elevata prestazione pensionistica complementare?

La quantità di versamenti effettuati durante la fase di contribuzione; la continuità e regolarità con cui sono effettuati i versamenti; la lunghezza del periodo di adesione; i bassi costi di partecipazione al Fondo; i più elevati rendimenti della gestione.

32. Come posso valutare la convenienza di aderire a un Fondo negoziale rispetto alla scelta di mantenere il Tfr in azienda?

Comparando la serie storica di TFR da una parte e rendimenti del Fondo dall'altra.

33. Si può continuare a versare dopo essere andati in pensione?

Certo, se non si hanno urgenze economiche e quindi non si è effettuato il riscatto, si possono effettuare dei versamenti volontari diretti, usufruendo dei vantaggi fiscali, con la possibilità poi di riscattare in qualsiasi momento il risparmio secondo le normali regole.

34. Conviene versare il Tfr al Fondo pensione?

Sì, per al meno tre motivi. 1. Fisco: se lasciato in azienda, il Tfr, quando verrà liquidato, sarà assoggettato a tassazione separata (minimo 23%), mentre nel Fondo negoziale si applica, a titolo definitivo, una tassazione tra il 15 e il 9%. 2. Anticipi: nel Fondo vi sono più opportunità per richiedere anticipi, in caso di bisogno. 3. Rendimento: calcoli attendibili hanno dimostrato (finora) che il rendimento del Tfr collocato nel Fondo offre maggiori vantaggi del rendimento reale del Tfr lasciato in azienda.

35. Il lavoratore può trasferire la propria posizione e il relativo capitale accumulato da un Fondo ad un altro?

L'iscritto a un Fondo negoziale, aperto o a un PIP può trasferire, dopo 2 anni d'iscrizione allo strumento previdenziale, la propria posizione. Deve però ponderare attentamente questa decisione. Il trasferimento a un Fondo aperto o a un PIP, ad esempio, comporta la perdita del diritto al contributo datoriale, con una remissione, alla lunga, assai consistente.

36. Posso sommare più periodi, non continuativi, di cassa integrazione per accedere alla richiesta di riscatto della mia posizione nel Fondo pensione?

La Covip ha chiarito che per accedere al riscatto parziale (50%) della posizione dell'aderente il periodo di cassa integrazione a zero ore deve essere di almeno 10 mesi continuativi, non essendo valido sommare più periodi tra loro.

37. Che differenza c'è tra ricongiunzione e totalizzazione?

Si tratta di due istituti incompatibili tra loro. Tramite la ricongiunzione i contributi sono trasferiti da una gestione previdenziale ad un'altra (ed è un'operazione a pagamento); con la totalizzazione i contributi non vengono trasferiti ma ciascuna gestione eroga la parte di pensione che le spetta.

38. A partire da quando per tutti i lavoratori e' entrato in vigore il sistema contributivo?

Dall'1.1.2012 tutti i lavoratori rientrano nel sistema contributivo (basato sui contributi versati da ciascuno) di calcolo della pensione.

39. Cos'è l'Indicatore sintetico dei costi (Isc)?

Esprime l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un aderente-tipo, sulla base di ipotesi stabilite dalla Covip, uguali per tutte le forme pensionistiche complementari. Consente all'aderente di confrontare i costi delle diverse forme pensionistiche complementari.

40. Cos'è il Progetto esemplificativo?

Ha l'obiettivo di fornire all'aderente ad una forma di previdenza complementare un'indicazione sull'evoluzione nel tempo della posizione individuale e dell'importo iniziale della prestazione finale. In pratica, una simulazione sul prevedibile sviluppo della propria posizione.

41. Con il metodo contributivo come vengono rivalutati i contributi previdenziali versati all'Inps?

I versamenti effettuati vengono rivalutati in base alla media quinquennale dell'andamento del Pil nazionale.

42. Come vengono aggiornati i cosiddetti coefficienti di trasformazione?

In base alla manovra Fornero, che ha protratto l'età pensionabile fino a 70 anni, i nuovi coefficienti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2013; sono validi per 3 anni e coprono dai 65 ai 70 anni. L'adeguamento dei coefficienti sarà triennale fino al 2018, dopodiché sarà biennale per uniformare gli aggiornamenti previsti per l'età di pensionamento che sono anch'essi agganciati alla speranza di vita.

43. La legge prevede delle compensazioni per le aziende che vedono destinato il Tfr ai Fondi pensione?

Sì, esistono 4 strumenti che agevolano il passaggio: 1) un accordo con le banche per un finanziamento sostitutivo assicurato da un Fondo di garanzia dei prestiti concessi a fronte della perdita del Tfr; 2) aumento delle deduzioni fiscali sulle devoluzioni del Tfr alla previdenza integrativa (dal 3 al 6% per imprese con meno di 50 addetti (dal 3 al 4% per le altre); 3) riduzione degli "oneri impropri"; 4) eliminazione del finanziamento del fondo di garanzia del Tfr.

44. Posso trasferire quanto accantonato da un Fondo italiano ad uno estero?

La normativa attuale non consente il trasferimento (vedi l. n. 252/2005). L'aderente ad un Fondo che si trasferisce all'estero può mantenere aperta la posizione in Italia (e riscattare

quando raggiunge i requisiti), oppure se la legge lo consente, può riscattare e versare il proprio risparmio in un Fondo estero.

45. L'omissione contributiva da parte del datore di lavoro può configurarsi come appropriazione indebita (reato penale)?

Secondo la Cassazione (Ss.Uu. 1327/2004) le somme trattenute e non versate non fanno parte del patrimonio del datore, ma restano nella sua disponibilità fino all'effettivo versamento. Quindi secondo tale sentenza non sussiste il reato di appropriazione indebita.

46. Se la prima casa di abitazione è di proprietà del coniuge dell'aderente al Fondo pensione si può chiedere l'anticipazione?

No, l'immobile deve essere di proprietà dell'aderente o di un suo figlio (Covip, orientamenti dell'11 febbraio 2011).

47. Il contributo periodico del datore di lavoro al Fondo negoziale non cambia mai?

In realtà, la contrattazione (in alcuni casi a livello nazionale di categoria, in altri casi a livello aziendale) può definire un innalzamento della quota versata dal datore di lavoro.

48. Come posso conoscere i risultati e l'andamento del Fondo pensione negoziale?

Ogni anno, intorno alla fine di marzo, ogni aderente riceve al proprio domicilio un estratto conto contenente tutti i dettagli finanziari e amministrativi relativi alla propria posizione contributiva. Inoltre, dopo l'approvazione annuale del bilancio da parte dei rappresentanti dei lavoratori, il sito internet del singolo Fondo pubblica il bilancio che offre in modo trasparente la totalità delle informazioni (rendimenti, costi, investimenti, andamento delle iscrizioni ecc.) relative all'intera attività svolta nell'anno appena trascorso.

49. Cos'è il multicomparto?

È la possibilità per l'associato di scegliere tra diverse linee d'investimento, a seconda della propensione al rischio, delle condizioni di reddito, e dell'età. All'aumento delle probabilità di rendimento dell'investimento (maggiore componente di azioni) si accompagna anche un aumento del rischio. Ogni Fondo pensione è tenuto, per legge, a rendere disponibile una linea d'investimento con garanzia di rendimento.

50. Che differenza c'è se m'iscrivo ora o tra qualche anno alla previdenza complementare?

La differenza è crescente con il passare degli anni. Da una recente ricerca effettuata da Progetica per conto di MF-Milano Finanza, se l'obiettivo è ricavare 1.000 euro al mese dalla previdenza integrativa, iniziando a versare a 30 anni (in pensione a 69) dovrò versare solo 289 euro l'anno (a una linea bilanciata); se inizio a 40 anni (in pensione a 67) dovrò versare 559 euro; a 50 anni (pensione a 69) ben 806 euro.

51. Se un lavoratore ha già un'assicurazione vita, i vantaggi fiscali relativi ad un Fondo pensione negoziale e all'assicurazione si possono cumulare?

Se si tratta di una vecchia assicurazione vita (non di un PIP), nella quale si detrae il 19% del premio versato, le due agevolazioni coesistono: deduzione per il Fondo e detrazione per la polizza.

52. Quanto può incidere l'andamento del prodotto interno lordo sull'ammontare della pensione di base di un lavoratore dipendente?

La società Progetica ha realizzato alcune simulazioni per il giornale "MF- Milano Finanza". Gli esempi sono su tre diverse età e su tre diverse ipotesi di andamento annuo del Pil. (inizio contribuzione: 25 anni; continuità lavorativa e crescita reale retributiva annua 1,5%). Le percentuali seguenti rappresentano la quota dell'ultimo stipendio percepito (36mila

euro).

1) Et : 30 anni (in pensione a 69 anni e 9 mesi): Pil 0%, 49%; Pil 1%, 59%; Pil 2%, 71%.

2) Et : 40 anni (in pensione a 67 anni): 49% (0%); 57% (1%); 66% (2%).

3) Et : 50 anni (in pensione a 68 anni e 10 mesi): 65% (0%); 71% (1%); 77% (2%).

53. Pur avendo perso i requisiti di partecipazione al Fondo non ho riscattato il risparmio accantonato. Poi sono stato riassunto in un nuovo posto di lavoro: posso riscattare successivamente?

Recenti orientamenti della Covip fanno presente che se la facolt  di riscatto non   stata esercitata immediatamente e si   stati riassunti in una nuova impresa avente titolo all'iscrizione allo stesso fondo pensione, non si pu  riscattare successivamente.

Se invece si viene riassunti in un nuovo lavoro che prevede l'adesione collettiva ad un Fondo diverso da quello originario, il riscatto pu  essere esercitato anche successivamente. Infine, se avesse perso i requisiti (Fondo ad adesione collettiva) e volesse continuare a contribuire in modo individuale volontario, pu  esercitare l'opzione di riscatto solo prima del primo versamento volontario.

54. Quali sono i meccanismi che tutelano il risparmio collocato nel Fondo pensione?

1. Il sistema di vigilanza (Covip, ministero del Lavoro); 2. Il Consiglio di amministrazione del Fondo; 3. L'obbligo di scelta attraverso bando pubblico della Banca depositaria (che controlla che gli investimenti effettuati siano conformi alla legge e allo Statuto del Fondo e provvede alla compravendita dei titoli) e dei Gestori finanziari. La separatezza contabile delle somme accantonate presso la Banca depositaria, ovvero: i rischi di custodia sono separati rispetto a quelli di gestione della Banca medesima; 4. Inoltre dal 2008 esiste presso l'Inps un apposito fondo di garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro.

55. Se la pensione   lontana nel tempo   giusto preoccuparsene pi  avanti, tra qualche anno?

Si stima che una partecipazione per l'intera vita lavorativa (al momento 42 anni) ad un Fondo pensione possa contribuire ad integrare la pensione pubblica circa del 20%, in caso di contribuzione minima, e fino al 30/40%, se si versa fino al 4% (oltre al Tfr).

56.   vero che per un aderente una lieve differenza nei costi di gestione tra un tipo di Fondo e un altro pu  produrre alla lunga effetti importanti?

Anche mezzo punto percentuale di maggior costo ha un effetto rilevante sul valore del risparmio accantonato. Come ricorda la Covip, dopo 35 anni di versamenti alla previdenza complementare un minor costo annuo dell'1% si traduce in una prestazione pi  alta di circa il 20%.

57.   vero che se l'accantonamento presso il Fondo pensione   basso   possibile riscattare tutto il capitale?

Questo   possibile nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante non superi il 50% dell'assegno sociale (sommando gli anni di speranza di vita). Questo per evitare la distribuzione di mini rendite.

Molti preferiscono incassare tutto in forma di capitale temendo che in caso di morte il risparmio vada "perso". In realt  molti Fondi offrono, oltre alla rendita reversibile, anche rendite "certe", che continuano a erogare per un certo numero di anni ai beneficiari, o rendite "controassicurate", che versano loro il capitale non convertito in rendita.

58. Esistono simulazioni attendibili sulla convenienza tra l'adesione ai Fondi pensione e il Tfr lasciato in azienda?

La società Progetica fa abitualmente questo tipo di calcoli. Per esempio, se si prendono le forme previdenziali di tipo garantito (2%) o di tipo azionario, sulla distanza dei vent'anni entrambi battono al 100% il rendimento del Tfr lasciato in azienda. A dieci anni, la garantita lo batte sempre nel 100% dei casi, l'azionaria nel 76% dei casi. Inoltre nel primo semestre del 2013 il Tfr si è rivalutato dell'1% mentre i Fondi negoziali dell'1,3%.

59. Secondo le statistiche ufficiali, quale è attualmente l'aspettativa di vita?

Secondo il "Rapporto sulla coesione sociale 2012" dell'Istat, è pari a 79,2 anni per gli uomini e 84,4 per le donne.

Un uomo, attualmente, di 65 anni può aspettarsi di vivere altri 18,4 anni e una donna altri 21,4. Un ottantenne altri 8,4 e una donna di pari età altri 10,1.

Attualmente vi sono 144,5 anziani ogni 100 giovani. La prospettiva per il 2050 indica 256 anziani ogni 100 giovani.

60. Posso versare al Fondo pensione anche per i miei figli?

Si può versare per tutti i familiari a carico. I versamenti entro i 5.164,57 euro annui sono deducibili fiscalmente. È quindi possibile, ad esempio, avviare per tempo un piano di risparmio per i figli, piano che potranno continuare in età adulta usufruendo poi dei vantaggi fiscali sull'intero ammontare versato.

61. Al raggiungimento della pensione, se converto il montante accumulato in rendita tra quali tipi posso scegliere?

Si può scegliere una rendita reversibile verso il coniuge, quella senza reversibilità, quella certa per 5 o 10 anni (ovvero della durata scelta, da erogare anche in caso di decesso), e, talvolta, la contro assicurata, che in caso di morte versa ai beneficiari i contributi non convertiti in rendita.

62. In quale caso al raggiungimento dell'età pensionabile posso riscattare l'intero montante accumulato e non solo il 50%?

Si può fare solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione del 70% del montante sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. La rendita si calcola moltiplicando il montante per un coefficiente di conversione" corrispondente all'età e al genere della persona richiedente la rendita.

63. Come sono tassati durante la fase di accumulo i rendimenti derivanti dall'attività d'investimento del Fondo?

Sono tassati annualmente con imposta sostitutiva dell'11%, ridotta rispetto al normale 20% applicato ad altre tipologie di rendita finanziaria. I Fondi che investono in beni immobili sono soggetti a un'imposta sostitutiva pari allo 0,8% del patrimonio relativo agli immobili stessi. *Leggi meglio in calce l'approfondimento con gli aggiornamenti.*

64. Quando posso trasferire la mia posizione da un Fondo ad un altro?

In caso di accesso a un nuova attività lavorativa in qualsiasi momento (trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione); volontariamente, decorsi due anni dall'iscrizione alla forma pensionistica. Il trasferimento non comporta tassazione e implica anche il trasferimento dell'anzianità d'iscrizione maturata.

65. Cosa s'intende per "comparto d'investimento con garanzia"?

Sono comparti che prevedono la restituzione del capitale versato o la corresponsione di un rendimento minimo. Sono comparti che presuppongono un accordo tra il Fondo pensione

e una compagnia assicurativa che appunto assicura il risultato. I comparti destinatari del Tfr conferito con modalità tacite devono caratterizzarsi per la presenza almeno della garanzia di restituzione del capitale entro un lasso di tempo e/o al verificarsi di determinati eventi e prevedere una politica d'investimento con rendimenti pari o superiori al tasso di rivalutazione del Tfr.

66. È vantaggioso iscrivere anche i figli al Fondo pensione?

Certo, il fatto di avviare un piano di risparmio quando il figlio è giovane permette di accumulare un rendimento potenzialmente molto alto. I primi versamenti, infatti, si rivalutano su un arco di tempo pluridecennale; l'effetto composto può portare il montante accumulato negli anni a raggiungere cifre molto elevate.

67. Chi si può iscrivere a Fondinps?

A questo Fondo non ci si iscrive direttamente. Ci si trova iscritti d'ufficio se – non avendo comunicato al datore, entro sei mesi dall'assunzione, la scelta tra Tfr e previdenza complementare – si è formato il silenzio -assenso, per cui il Tfr va comunque destinato a un Fondo pensione.

Se non c'è un Fondo pensione di riferimento, il datore deve versare il Tfr a Fondinps (sempre che si tratti di un'azienda con almeno 50 dipendenti, altrimenti, in questo caso, il Tfr resta in azienda).

68. Le imprese, in particolare quelle medie e piccole, rivendicano il mantenimento del Tfr in azienda ritenuta una risorsa indispensabile per il finanziamento, mettendo così in crisi anche il lavoratore nella richiesta di collocarlo presso il Fondo pensione. Ma la legge prevede delle tutele a riguardo per le imprese che cedono il Tfr?

Il D.lgs. n.252/2005, all'art.10, prevede la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (6% per quelle con meno di 50 dipendenti) dell'ammontare del Tfr annualmente destinato alle forme di previdenza complementare; nonché l'esonero per il datore di lavoro dal versamento del contributo per il Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge 29.5.1982 n.297 nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari.

69. Che cosa è il Tfr?

È la somma pagata dal datore di lavoro al dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Si calcola accantonando per ciascun anno di lavoro il 6,91% della retribuzione dovuta in quell'anno. La somma accantonata viene rivalutata dell'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo (al dicembre dell'anno precedente).

70. Che cosa è il benchmark?

È un parametro oggettivo di riferimento che viene utilizzato per verificare i risultati della gestione, nonché come parametro per impostare le tecniche di gestione dei portafogli. È composto da uno o più indicatori finanziari di comune utilizzo individuati coerentemente alla politica d'investimento adottata per il fondo o comparto.

71. In tema di previdenza ogni tanto si cita la "busta arancione". Cos'è esattamente?

Si tratta di un documento che consentirà a tutti i contribuenti di avere un quadro della loro pensione futura. Attraverso l'uso di un Pin personale si potrà accedere ai servizi on line dell'Inps e, con l'incrocio di diversi dati, ottenere un calcolo presuntivo.

72. La legge di stabilità ha confermato la proposta del Tfr in busta paga?

La legge, al fine di rilanciare i consumi, consente la facoltà di ottenere direttamente in

busta paga ogni mese (da marzo 2015 a giugno 2018) un bonus di 80 euro proveniente dal Tfr in maturazione. Alcune categorie di lavoratori, tra cui i dipendenti pubblici, sono esclusi da questo provvedimento. Il fisco applicherà su queste somme l'aliquota Irpef ordinaria, più gravosa di quella applicata al Tfr collocato nel Fondo pensione.

73. Al momento dell'andata in pensione come viene tassata la rendita accantonata nel Fondo pensione?

Viene tassata solo la parte corrispondente ai contributi dedotti durante gli anni di adesione al Fondo. Infatti i rendimenti vengono tassati anno per anno e quindi alla fine non sono soggetti al fisco. Nei settori privati dal sedicesimo anno di partecipazione al Fondo la tassazione comincia a scendere ogni anno dello 0,30% dall'iniziale 15% , con la possibilità di raggiungere il limite minimo del 9% . Ad esempio, se la rendita fosse di 7mila euro l'anno e la parte di contributi versati di 4.900, la pensione complementare, al netto delle tasse, sarebbe di 6.559 euro [7mila – (4.900 x 9%)].

74. Conviene fare la richiesta relativa a una quota di Tfr direttamente in busta paga per tre anni (2015-2018) come prospettato dalla legge di stabilità?

Dal punto di vista fiscale per i contribuenti con reddito fino a 15mila euro, non cambia niente dal punto di vista dell'imposizione fiscale. Cambia per quelli con reddito fino a 38mila euro: la penalizzazione può arrivare può significare 300 euro di imposte in più, sul Tfr maturato nell'anno. Ancora più gravoso per i contratti a termine: per effetto della tassazione ordinaria in vece di quella separata, si possono perdere le detrazioni d'imposta previste per questo tipo di contratti.

75. Cos'è il tasso di sostituzione?

Con riferimento alla previdenza obbligatoria, si intende il rapporto tra la prima rata che si riscuote dopo essere andati in pensione e l'ultimo stipendio percepito. Secondo i conti della Ragioneria dello Stato, ad esempio, un giovane che entra ora nel mercato del lavoro e andrà in pensione dopo il 2040, otterrà all'incirca una pensione che sarà il 60-65% dell'ultimo stipendio lordo (67 anni di età e 37 di contributi versati senza interruzioni).

76. Cosa si intende quando si parla di Tfr?

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91% dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso. La somma accantonata viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente (sulla rivalutazione si applica un'imposta sostitutiva del 17%).

Definizioni.

Assegno sociale

L'assegno sociale è una prestazione assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica. E' stato istituito con effetto dal **1° gennaio 1996** in sostituzione della vecchia **pensione sociale** prevista dall'articolo 26, della legge 153/1969.

L'importo dipende in gran parte dal reddito dell'interessato e del coniuge: l'assegno sociale viene essere infatti liquidato in misura intera o ridotta in relazione al reddito del percipiente (o del reddito cumulato della coppia).

Ad esempio se non dispone di **alcun reddito personale** l'assegno sociale viene erogato in misura intera (pari a **448,52** € per 13 mensilità nell'anno 2015); nel caso in cui il reddito del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai limiti di legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto pari alla differenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e l'ammontare del reddito annuale.

Nel calcolo del reddito, ai fini della concessione dell'assegno sociale, **non vengono considerati**: a) i trattamenti di fine rapporto e loro eventuali anticipazioni; b) il proprio assegno sociale; c) la casa di proprietà in cui si abita; d) la pensione liquidata, secondo il **sistema contributivo**, per un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale; e) i trattamenti di famiglia; f) le **indennità di accompagnamento** di ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale continuativa erogati dall'INAIL nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per l'assistenza personale e continuativa pagati dall'INPS ai pensionati per inabilità.

L'assegno sociale non è soggetto a IRPEF. La prestazione è erogata con **carattere di provvisorietà** sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente e deve essere conguagliata, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Dal 2001 l'importo dell'assegno sociale viene maggiorato di una **quota fissa** non soggetta a **perequazione** pari a **12,91 euro al mese** per coloro che hanno un'età superiore a **65 anni** (articolo 70, **legge 388/2000**). Per averne diritto occorre che: 1) il pensionato solo non possieda redditi pari o superiori all'importo annuo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa (**5.998,72** € per il 2015); 2) il pensionato coniugato oltre al requisito reddituale non possieda redditi cumulati con quelli del coniuge pari o superiori alla somma del limite stesso e l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD (**12.529,79** €).

Rendita

Al momento del pensionamento l'aderente può decidere di restare ancora nel Fondo o chiedere la prestazione pensionistica. Quando la posizione non supera determinati limiti, si può scegliere tra una prestazione in capitale (unico pagamento), fino al 100% del montante finale, oppure una prestazione in rendita (pagamento periodico proporzionale alla posizione convertita). I Fondi mettono a disposizione diverse tipologie di rendita.

R. vitalizia: percepita dal lavoratore solo finché è in vita.

R. certa: con un costo leggermente superiore alla precedente è possibile rendere certi i pagamenti per i primi 5 o 10 anni, anche qualora il lavoratore muoia subito dopo il pensionamento.

R. reversibile: ovvero l'erogazione periodica della rendita tiene conto (nel suo ammontare) della speranza di vita di due persone (l'associato e il reversionario). All'eventuale morte del primo è il secondo che continua a incassare una parte dell'assegno periodico.

Alcuni Fondi adottano altre forme di rendita pensionistica complementare, tra queste la "rendita controassicurata".

Fondo di garanzia

Istituito presso l'Inps, è disciplinato dalla Circolare (Inps) n.23, 22.02.2008 (modulistica sul sito www.inps.it). Questo Fondo si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento del Tfr, dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro al Fondo pensione al verificarsi di situazioni di insolvenza legate a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. Dopo aver esperito tale procedura, il Fondo di garanzia versa direttamente al Fondo pensione le somme spettanti al lavoratore

Contributivo

Contributivo (metodo). Oppure metodo di accumulazione. Prevede che i contributi del lavoratore vengano accantonati su un suo conto personale, rivalutati nel tempo e destinati al pagamento della pensione all'atto del ritiro del lavoratore stesso. Più elevato sarà l'accantonamento, più elevata sarà la pensione.

Totalizzazione

Possibilità di cumulare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, se il lavoratore non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche. I diversi periodi non devono coincidere. I periodi da totalizzare possono provenire anche da periodi di lavoro nella Ue e negli Stati esteri che hanno con l'Italia accordi internazionali di sicurezza sociale.

Pip

Piani individuali pensionistici. Si tratta di piani individuali di risparmio pensionistico attuati mediante polizze assicurative. I contributi a tali polizze godono degli stessi benefici fiscali concessi ai contributi ai Fondi pensione. L'elemento più rilevante finora emerso dai Pip è, tuttavia, quello dei costi amministrativi per i partecipanti, che risultano essere elevati sia in termini assoluti sia rispetto a quelli applicati dai fondi aperti e chiusi.

Tasso di sostituzione

È il rapporto tra la rendita pensionistica nell'anno del ritiro dall'attività e il reddito lavorativo dell'anno precedente il pensionamento. Offre un'indicazione della capacità del sistema pensionistico di permettere all'individuo di mantenere il proprio standard di vita al termine dell'attività lavorativa.

oo

REGIME FISCALE (in sintesi) della PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Il modello adottato dal legislatore si presenta come uno schema "ETT":

- esenzione degli accantonamenti contributivi nei limiti previsti dalla legge;
- tassazione dei rendimenti nella fase di accumulo;
- tassazione delle prestazioni nella fase di erogazione.

Si tratta di un sistema in cui alla tassazione dei rendimenti prodotti nella fase di accumulo si accompagna la tassazione nella fase di erogazione delle prestazioni al netto della quota corrispondente ai rendimenti già tassati.

Per un maggiore approfondimento sul regime fiscale dei Fondi Pensione, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia e ai relativi orientamenti.

REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'iscritto alla forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 252/05 sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo annuo non superiore a euro 5.164,57.

In linea generale, salvo quanto previsto per i neo-assunti di prima occupazione successiva all'1/1/2007, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57, l'ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti per essere utilizzato nei periodi di imposta successivi.

Ai fini del computo del predetto importo si tiene altresì conto:

- dei contributi versati dal datore di lavoro (i quali, dunque, rientrano nel reddito complessivo del lavoratore, ma vengono esclusi da tassazione per effetto della deduzione dall'imponibile fino a concorrenza del limite predetto);
- dei versamenti effettuati alla forma pensionistica complementare in favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse.

Il TFR destinato al Fondo Pensione complementare non va considerato ai fini del calcolo relativo al raggiungimento di euro 5.164,57, di deducibilità ammessa in quanto non concorre alla formazione del reddito complessivo; la tassazione avverrà, infatti, al momento della percezione delle relative somme da parte del lavoratore.

Contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57

Se l'ammontare dei contributi versati nell'anno non ha fruito, in tutto o in parte, della deduzione dal reddito complessivo, l'aderente comunica al Fondo Pensione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – i contributi che non sono stati dedotti. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Fermo restando che le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo nel limite di euro 5.164,57, sulle somme versate per il reintegro di anticipazioni eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta corrisposta all'atto di erogazione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

“Extradeduzione” per gli assunti di prima occupazione successiva all'1/1/2007

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 è previsto un ampliamento transitorio del suddetto limite annuo di deducibilità.

Tali neo assunti possono utilizzare le somme non dedotte nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari per incrementare il plafond di deducibilità dal 6° al 25° anno, per un massimo di euro 2.582,29 di deduzione annua aggiuntiva (beneficiando, dunque, di un plafond massimo di euro 7.746,86. annui).

REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

Il Fondo Pensione, istituito in regime di contribuzione definita, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11% applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta (rendimento annuale) e prelevata annualmente dal patrimonio del Fondo medesimo.

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" ha disposto, all'art. 1, comma 621, l'incremento dall'11% al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta, modificando in tal senso l'art. 17, comma 1, del D.Lgs 5 dicembre 2005, n. 252.

I rendimenti assoggettati all'imposta sostitutiva predetta sono esenti da tassazione al momento di erogazione della prestazione pensionistica complementare.

Regime fiscale delle Prestazioni pensionistiche complementari

Per la parte della prestazione pensionistica, sia in capitale sia in rendita, corrispondente al montante accumulato dall'1/1/2007 la tassazione avviene in via definitiva con applicazione, da parte di chi eroga la prestazione, di una ritenuta a titolo d'imposta del 15% sull'importo della prestazione, al netto della parte corrispondente ai rendimenti annualmente già assoggettati all'imposta sostitutiva del 20% (per l'anno 2015) e della parte dei contributi eventualmente non dedotti.

L'aliquota della ritenuta a titolo d'imposta del 15% si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi almeno 35 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari della rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva secondo le norme vigenti.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione, a decorrere dal 1° luglio 2014, è applicata un'imposta sostitutiva del 26%. Attraverso la riduzione della base imponibile nella misura del 48,08% della quota di proventi riferibili a titoli pubblici ed equiparati, viene riconosciuta una minore tassazione di tali proventi il cui investimento diretto fruisce dell'aliquota del 12,50%. Questo in considerazione del fatto che un'imposta su un provento tassato al 12,50% corrisponde ad un'imposta del 26% calcolata su un provento considerato per il solo 48,08%.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale con conseguente assoggettamento a IRPEF dell'ammontare

imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.

Riscatti e anticipazioni

Sono soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un massimo di riduzione di 6 punti percentuali, le somme percepite a titolo di riscatto e di anticipazione nei seguenti casi:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli;
- riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente.

Invece, nei seguenti casi di riscatto e anticipazione si applica l'aliquota del 23%:

- anticipazione per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- anticipazione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze dell'aderente;
- riscatto per cause diverse da quelle indicate nel precedente elenco.

Anche per le anticipazioni e per i riscatti, la quota maturata fino al 31 dicembre 2006 resta soggetta alla previgente disciplina fiscale.

Trasferimenti

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA (montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006)

Sono tre differenti regimi fiscali quelli applicabili alle prestazioni di previdenza complementare; ciascun regime ha le proprie regole a seconda del periodo di riferimento, così individuabili:

1. periodo che va fino al 31 dicembre 2000;
2. periodo che va dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
3. periodo che va dal 1° gennaio 2007 in poi.

L'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 252/05 individua nel 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della nuova normativa (quella esposta più sopra). Tuttavia, per coloro che alla predetta data risultino già iscritti a forme pensionistiche complementari, il comma 5 del medesimo art. 23 stabilisce che:

- le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dall'1/1/2007;

relativamente alle prestazioni già maturate a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti (ad eccezione dell'art. 20, comma 1, secondo periodo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R. - che disponeva la riliquidazione della tassazione delle prestazioni in capitale);

- per le prestazioni erogate anteriormente all'1/1/2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto alla medesima data all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute in conseguenza della riliquidazione non si dà luogo alla riliquidazione stessa.

Limitatamente ai montanti delle prestazioni accumulati fino al 31 dicembre 2006, continua a trovare applicazione la previgente disciplina fiscale:

Prestazioni erogate sotto forma di rendita

- montante maturato fino al 31/12/2000: è assoggettato a tassazione progressiva per l'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31/12/2000; i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% a decorrere dal 1° luglio 2014;
- montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006: è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 26% a decorrere dal 1° luglio 2014.

Prestazioni sotto forma di capitale (comprese le anticipazioni e i riscatti)

- montante maturato al 31/12/2000: è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art.17-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986) e successive modifiche e integrazioni;
- montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006: è assoggettato a tassazione separata, ad eccezione delle ipotesi di riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione non conseguente a pensionamento o ad altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (in tal caso i riscatti sono, invece, soggetti a tassazione progressiva).

Cosa sono:

I COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE.

L'istat ha pubblicato i coefficienti necessari per rivalutare le retribuzioni per le pensioni aventi decorrenza nel 2015.

ISTAT ha di recente aggiornato i coefficienti che consentono di rivalutare le retribuzioni - oppure i redditi per i lavoratori autonomi - utili per determinare la base annua pensionabile nel regime retributivo. I nuovi parametri sono necessari per determinare le quote retributive di un assegno avente decorrenza nel 2015.

Il sistema retributivo - Il calcolo retributivo è stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 ma continua ad essere utilizzato per determinare le quote dell'assegno riferite ai periodi precedenti. Si basa principalmente su due elementi. Il primo è quello del numero degli anni di contribuzione unito alla media delle retribuzioni lorde aggiornate e riferite all'ultimo periodo di attività lavorativa. L'ammontare della prestazione pensionistica è pari al 2% del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della pensione, con 35 anni di contributi si ha diritto al 70% della pensione sino a raggiungere l'80% con 40 anni di contribuzione.

La rendita è costituita dalla somma di due distinte quote, la quota A e la quota B. La prima corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992; l'altra, la B, si riferisce alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011.

La base pensionabile della quota A è costituita dalla media degli stipendi degli ultimi 5 anni che precedono la decorrenza della pensione. La base pensionabile della quota B si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli ultimi 10 anni.

Tuttavia gli importi impiegati per il conteggio non sono quelli effettivamente incassati nella busta paga dal lavoratore ma sono quelli rivalutati tenendo conto dell'inflazione ed escludendo l'anno di decorrenza e quello immediatamente precedente. Per esempio uno stipendio di 40mila euro nel 2013 in pensione ne vale 40.080 euro se riferito alla quota A e 40.180 euro se deve essere calcolato per la seconda quota, la B, riferita all'anzianità maturata dopo il 1992.

| Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni (Per pensioni aventi decorrenza nel 2015) | | |
|---|----------------|----------------|
| Anno | Quota A | Quota B |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2014 | 1 | 1 |
| 2013 | 1,002 | 1,012 |
| 2012 | 1,013 | 1,0333 |
| 2011 | 1,044 | 1,0753 |
| 2010 | 1,072 | 1,1149 |
| 2009 | 1,089 | 1,1435 |
| 2008 | 1,097 | 1,1628 |
| 2007 | 1,132 | 1,2112 |
| 2006 | 1,152 | 1,2442 |
| 2005 | 1,175 | 1,2808 |
| 2004 | 1,195 | 1,3145 |
| 2003 | 1,218 | 1,352 |
| 2002 | 1,248 | 1,3978 |
| 2001 | 1,279 | 1,4453 |
| 2000 | 1,313 | 1,4968 |
| 1999 | 1,347 | 1,5491 |

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (**quota A**). Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (**quota B**). Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente. - **PensioniOggi.it**

Il contributivo - Il sistema contributivo è diverso. La legge stabilisce che il montante individuale dei contributi sia determinato applicando alla base imponibile (retribuzione o reddito) una aliquota di computo, 33% per i lavoratori dipendenti, 22,20% per gli autonomi, e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (Pil) nominale.

Al momento dell'accesso alla pensione, al montante contributivo, cioè alla somma delle quote accantonate (e rivalutate), si applica un coefficiente di conversione correlato all'età del pensionando: 4,661% per chi sceglie di chiederla a 60 anni, 5,435% per chi decide di farlo a 65 anni, e così via sino al massimo di 6,541% per chi esce a 70 anni. Il metodo contributivo si applica interamente a chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. E in forma *pro-quota* per chi era in possesso di meno di 18 anni di contributi entro il 1995 (il metodo si applica sulle anzianità successive al 1996).

La Quota C - Per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto, oltre alle due fette di pensione calcolata con il metodo retributivo, anche di una

ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011 per tutti coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali avevano in precedenza beneficiato del solo criterio retributivo.

I Coefficienti di Trasformazione

I Coefficienti di trasformazione sono valori, utilizzati nel sistema contributivo, che traducono in pensione annua il montante contributivo accumulato dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa. Si tratta di parametri variabili a seconda dell'età anagrafica alla quale il lavoratore consegue la prestazione previdenziale. In particolare essi risultano tanto più elevati quanto maggiore è l'età del lavoratore. Il principio, infatti, alla base del sistema contributivo è che più tardi si andrà in pensione maggiore sarà l'importo del trattamento che potrà essere ottenuto perché minore sarà la durata della vita (potenziale) del beneficiario.

I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo. Pertanto risultano interessati da questo meccanismo:

1) I lavoratori con contribuzione versata a partire dal 1° gennaio 1996 i quali, com'è noto, hanno tutto l'assegno determinato con il sistema di calcolo contributivo;

| I Coefficienti di Trasformazione del Montante Contributivo (Sistema Contributivo) | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Triennio 2013-2015 | | | Triennio 2016-2018 | |
| Età di uscita | Divisori | Valori | Divisori | Valori |
| 57 | 23,236 | 4,304% | 23,55 | 4,246% |
| 58 | 22,647 | 4,416% | 22,969 | 4,354% |
| 59 | 22,053 | 4,535% | 22,382 | 4,447% |
| 60 | 21,457 | 4,661% | 21,789 | 4,589% |
| 61 | 20,852 | 4,796% | 21,192 | 4,719% |
| 62 | 20,242 | 4,940% | 20,593 | 4,856% |
| 63 | 19,629 | 5,094% | 19,991 | 5,002% |
| 64 | 19,014 | 5,259% | 19,385 | 5,159% |
| 65 | 18,398 | 5,435% | 18,777 | 5,326% |
| 66 | 17,782 | 5,624% | 18,163 | 5,506% |
| 67 | 17,163 | 5,826% | 17,544 | 5,700% |
| 68 | 16,541 | 6,046% | 16,922 | 5,910% |
| 69 | 15,917 | 6,283% | 16,301 | 6,135% |
| 70 | 15,288 | 6,541% | 15,678 | 6,378% |

Nota: Tasso di sconto = 1,5% - PensioniOggi.it

2) I lavoratori in possesso di contribuzione alla data del 31.12.1995 i quali hanno l'applicazione del sistema contributivo limitata alle sole anzianità maturate

successivamente al 1° gennaio 2012 (se in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995) oppure al 1° gennaio 1996;

3) le donne che esercitano l'opzione donna di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 243/04 e, in generale, i lavoratori che optano per la liquidazione della pensione con il calcolo contributivo secondo le regole attualmente vigenti.

I Coefficienti sono stati aggiornati dal 1° Gennaio 2013 ed un nuovo aggiornamento è previsto dal 1° gennaio 2016. L'adeguamento, come si vede dalla tabella, porterà ad un lento abbassamento dei coefficienti dovuto all'applicazione della speranza di vita: dato che dal 2016 si lavorerà quattro mesi in più i coefficienti si ridurranno in misura tale da compensare l'effetto "positivo" che tale aumento comporterebbe sull'entità dell'assegno. Dal 2019 ci sarà un nuovo adeguamento e da questa data in poi gli aggiornamenti saranno biennali, esattamente come accade per la speranza di vita.

Il funzionamento. Il meccanismo di funzionamento è piuttosto semplice. Si immagini un lavoratore che ha iniziato a lavorare dal 1996 e che ha versato contributi per circa 5mila euro annui per 20 anni raggiungendo un montante complessivo pari a 170mila euro. Per convertire in pensione annua lorda tale importo basterà moltiplicarlo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età in cui il lavoratore consegue la prima rata di pensione. E' facile quindi notare come l'importo pensionistico aumenti all'incremento dell'età anagrafica. Se il lavoratore conseguisse la pensione a 62 anni otterrà infatti un importo pari a circa 8.400 euro lorde annue ($170.000 \times 4,94\% = 8.398 \text{ €}$); se conseguisse la pensione invece a 70 anni l'importo salirebbe a 11.120 euro annui ($170.000 \times 6,541\% = 11.120 \text{ €}$).

La legge prevede, inoltre, che per quanto riguarda i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità', pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Le frazioni. Nello stabilire il coefficiente da utilizzare bisogna tener conto anche delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato. In particolare la legge prevede che il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione.

Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di $6/12$ della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all'età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a $4,860 + (6/12 \times 0,146) = 4,933$ per cento. Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

La Speranza di Vita

Il Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha previsto dal 2013, il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata) per sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione.

L'innalzamento è stato confermato dalla Riforma Fornero che, nell'art. 24, comma 12, della legge n. 214/2011, ha previsto che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli **adeguamenti alla speranza di vita**.

Gli adeguamenti quindi interessano ogni **tipologia di prestazione**: la nuova pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l'assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, eccetera. L'Inps ha peraltro applicato gli adeguamenti anche a coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la **vecchia disciplina di pensionamento**. Si tratta dei lavoratori salvaguardati ma anche di coloro che accedono alla pensione con i requisiti "57/35" di cui alla legge 335/1995 (come ad esempio coloro che optano per il regime sperimentale donna).

Il decreto 16 dicembre 2014 ha innalzato, dal prossimo 1° gennaio 2016, i requisiti previdenziali di 4 mesi.



assistenza.previdenza@fisac.it

Aggiornamento 4 novembre 2015